

Allegato parte integrante
allegato 1

Atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio dei servizi ed interventi in materia di assistenza scolastica

PREMESSA

Il presente atto costituisce espressione del potere d'indirizzo e coordinamento adottato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, relativo alla materia dell'assistenza scolastica (diritto allo studio ordinario). Tale ambito di intervento trova la propria disciplina di merito nelle previsioni recate dall'articoli 71 e 72 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola) e del relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg (Regolamento per l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione);

Il quadro normativo sopra richiamato individua i soggetti ai quali spetta la titolarità circa i servizi e gli interventi attraverso i quali si esplicano le funzioni in materia di diritto allo studio ordinario. Le funzioni attualmente svolte su delega dai Comprensori, che verranno trasferite ai comuni con l'obbligo di esercizio associato attraverso la comunità, ai sensi dell'articolo 8, comma 13 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono le seguenti:

- Servizio di mensa;
- Assegni di studio, ivi compreso il riconoscimento delle spese di convitto e alloggio;
- Facilitazioni di viaggio;
- Servizi residenziali per gli studenti;
- Altri interventi di tipo sociale idonei a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 70 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5

A tali funzioni si riferisce il presente atto di indirizzo e coordinamento.

1) DESTINATARI

In termini generali sono ammessi a fruire dei servizi e degli interventi per l'esercizio del diritto allo studio sopra elencati gli studenti che alla conclusione dell'anno scolastico e formativo frequentato abbiano un'età non superiore ai venti anni, e in particolare:

- a) gli studenti residenti in provincia di Trento che frequentano le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale;
- b) gli studenti residenti in provincia di Trento che frequentano istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative situate al di fuori della provincia;

Possono essere ammessi a fruire dei servizi e degli interventi medesimi gli studenti non residenti in provincia di Trento che frequentano, anche temporaneamente, le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, purché non usufruiscano di analoghe agevolazioni da parte di altri enti.

2) SERVIZIO DI MENSA

Il servizio di mensa deve essere garantito agli studenti, che frequentano attività didattiche pomeridiane curricolari obbligatorie, nel limite del monte ore annuale del percorso scolastico o formativo frequentato. Tale servizio è, comunque, attuato in alternativa al doppio servizio di trasporto. Gli studenti che alloggiano fuori famiglia devono poter fruire del servizio di mensa anche per il pasto serale.

Deve essere assicurato il buon funzionamento del servizio anche sotto i profili educativo, igienico e dietetico; in particolare si richiama l'obbligo di dare attuazione alle disposizioni dettate dalla normativa provinciale riguardanti il consumo di prodotti di prossimità e biologici; profili particolari di attenzione devono essere garantiti in relazione a regimi dietetici originati da condizioni di salute certificate dall'autorità sanitaria.

Il servizio di mensa deve prevedere la compartecipazione delle famiglie al costo del servizio stesso; in tal senso l'entrata complessiva derivante dalle tariffe pagate dall'utenza deve coprire almeno la metà del costo sostenuto per il servizio (non rientrano in tale computo i costi di realizzazione, allestimento e manutenzione delle strutture).

Il regime tariffario praticato all'utenza deve tenere conto della condizione economica familiare, in tal senso devono essere applicate le disposizioni di ordine generale dettate dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1122 del 15 maggio 2009. In ogni caso la tariffa unitaria del pasto non deve essere superiore ad euro 5,00 ed, altresì, al costo di produzione dello stesso. Un regime di esenzione deve essere attualmente previsto per i nuclei familiari particolarmente indigenti, quali quelli in regime di assistenza da parte dei servizi sociali; successivamente all'entrata in vigore dello strumento di sostegno denominato "reddito di garanzia" sarà sufficiente applicare le disposizioni ordinarie in materia di valutazione della condizione economica familiare.

3) ASSEGNI DI STUDIO

Agli studenti residenti in Provincia di Trento possono essere concessi assegni di studio destinati alla copertura, almeno parziale, delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione dei figli (scuola primaria, scuola secondaria, percorsi di formazione professionale). Nell'ambito delle spese ammissibili rientrano in primo luogo quelle di vitto, alloggio e trasporto.

Non possono rientrare le voci di spesa, ancorché sostenute, per le quali sia già prevista una diversa forma di sostegno.

L'importo di tali assegni è definito sulla base della condizione economica familiare, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1122 del 15 maggio 2009, nonché del merito scolastico raggiunto dallo studente beneficiario. In ogni caso non può essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia ed inoltre non può avere un importo annuale maggiore di €6.000,00.

Possono essere riconosciuti assegni solo agli studenti che abbiano ottenuto la promozione alla classe successiva; inoltre a quelli che nell'ambito del secondo ciclo d'istruzione e formazione siano iscritti per la seconda volta alla classe prima con un cambio dell'indirizzo di studi.

4) FACILITAZIONI DI VIAGGIO

Possono essere concesse unicamente alle famiglie degli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione ai quali risulti impossibile fruire, utilmente, del servizio di trasporto pubblico dalla propria residenza alla sede scolastica e viceversa.

L'intervento si realizza attraverso l'erogazione di un contributo forfetario calcolato sulla base della tratta da coprire. A tal fine non sono considerate le tratte inferiori ai duemila metri; tale misura costituisce franchigia nella determinazione del contributo.

L'importo del contributo è definito sulla base della condizione economica familiare, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1122 del 15 maggio 2009 e può avere un importo massimo:

- di euro 800,00 ad anno scolastico per studente;
- di euro 0,20 al chilometro.

5) SERVIZI RESIDENZIALI

Si tratta di soluzioni di alloggio, per studenti, alternative ai convitti; possono essere gestiti in forma diretta o mediante rapporti di natura convenzionale. Nel caso di utenti minorenni deve essere garantito un idoneo servizio di vigilanza. I costi di produzione del servizio sono a carico dell'utenza, fermo restando che gli stessi sono ammissibili ai fini della concessione di assegni di studio secondo le modalità ordinarie.

6) ALTRI INTERVENTI DI TIPO SOCIALE

Si tratta di categoria residuale nella quale far convergere strumenti di sostegno ulteriori e non previsti nei tipi di servizio e intervento disciplinati dall'ordinamento. Va richiamata la previsione di legge che individua la finalità di questa categoria di intervento e che consiste nell'eliminazione degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale al pieno godimento del diritto all'apprendimento fino al più alto grado di istruzione e preparazione professionale degli studenti capaci e meritevoli.

Non possono, pertanto, essere attivati strumenti replicativi di altre forme di sostegno già disciplinate ed attuate, ovvero interventi destinati a creare forme di privilegio non giustificato rispetto alla generalità della popolazione scolastica, con particolare riferimento alla valutazione della condizione economica familiare.

Rientrano in tale contesto gli strumenti destinati a garantire uniformità di trattamento rivolti agli studenti che frequentano istituzioni scolastiche e formative fuori provincia.

7) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Con riferimento all'anno scolastico 2009-2010, deve essere assicurato, in ogni caso, il mantenimento del regime di servizi, ivi compresa la determinazione tariffaria, definito sulla base di domande presentate dall'utenza in data antecedente all'adozione del presente atto.